

Concorso

AGENZIA delle **ENTRATE 2023**

Funzionario per **servizi** di
pubblicità Immobiliare

MANUALE + QUIZ

per la preparazione a **tutte le prove**

fallimento (art. 6 L.F.); la dichiarazione dello stato di adottabilità nell'adozione dei minori (artt. 8 e 9 l. n. 184/1983).

B) Il pubblico ministero interventore necessario

Anche i **casì** in cui il pubblico ministero assume questo ruolo sono tassativi (art. 70, commi 1 e 2, c.p.c.) e comportano l'obbligo per il giudice di ordinare la **comunicazione degli atti processuali** al pubblico ministero a pena di **nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, salva la formazione del giudicato** (artt. 158 e 161 c.p.c.).

C) Il pubblico ministero interventore facoltativo

Infine, il pubblico ministero può partecipare in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse (art. 70, comma 3, c.p.c.).

In questi casi, il giudizio circa la sussistenza dell'interesse pubblico non viene formulato – *ex ante* e in via generale – dalla legge, ma viene affidato, di volta in volta, al pubblico ministero, il quale, dopo che la singola causa è stata proposta, valuta se l'accertamento giudiziale è strumentale soltanto alla tutela dell'interesse privato delle parti o se viene coinvolto anche un interesse superiore.

3. I poteri del pubblico ministero nel processo civile

I poteri del pubblico ministero nel processo civile variano a seconda che egli sia dotato della legittimazione ad **agire** o della (sola) legittimazione ad **intervenire**.

1. **I poteri del P.M. dotato della legittimazione ad agire.** Quando è dotato della legittimazione ad agire (artt. 69 e 70, comma 1, n. 1, c.p.c.) il pubblico ministero è **titolare di un'azione autonoma** e può esercitare tutti i poteri propri della parte, in posizione di **autonomia** rispetto alle parti private (art. 72 c.p.c.).
2. **I poteri del P.M. dotato della (sola) legittimazione ad intervenire.** Quando è dotato della sola legittimazione ad intervenire (sia nelle ipotesi di intervento necessario diverse da quelle previste dall'art. 70, comma 1, n. 1, c.p.c., sia nelle ipotesi di intervento facoltativo di cui all'art. 70, comma 3, c.p.c.), il pubblico ministero non è **titolare di un'azione autonoma**. Pertanto, può compiere solo le attività tecniche di parte che non incidono sull'impulso processuale e sul *thema decidendum* (art. 72, comma 2, c.p.c.). Tuttavia, il pubblico ministero ha il potere di impugnare le sentenze relative a **cause matrimoniali**, nonché le sentenze che **dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali**, salvo che si tratti di sentenze di *separazione personale dei coniugi* (art. 72, commi 3 e 4, c.p.c.).

Il pubblico ministero interventore *necessario* ha, infine, il potere di proporre la **revocazione** della sentenza quando sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito o quando sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge (art. 397 c.p.c.).

Va, infine, ricordato che al pubblico ministero si applicano le norme sull'astensione dei giudici, ma non quelle sulla ricsuzione (art. 73 c.p.c.).

Sezione VII ► Gli atti processuali

1. Nozione di atto processuale. Distinzioni

L'atto processuale *in senso proprio* può definirsi come *l'atto, posto in essere da uno dei soggetti del processo, che si inserisce nella dinamica processuale, producendo l'effetto di far nascere, in*

capo ad altri soggetti del processo, situazioni soggettive (in particolare, poteri e oneri) aventi ad oggetto la posizione in essere di altri atti processuali, dando così l'impulso all'ulteriore proseguimento del giudizio verso il provvedimento conclusivo.

Gli atti processuali, quali atti inseriti nella dinamica processuale, si distinguono dai **documenti** che vengono esibiti nel processo (aventi funzione documentativa, certificativa o attestativa) e dagli atti giuridici **preparatori** del processo (si pensi, ad es., alla procura alle liti) o **coordinati** al processo (si pensi, ad es., all'atto con cui viene conferito al difensore il potere di compiere atti dispositivi del diritto in contesa).

Nell'ambito degli atti processuali in senso proprio, infine, assume rilevanza la distinzione tra **atti processuali in senso stretto** e **provvedimenti**, intendendosi per questi ultimi gli *atti del giudice con funzione decisoria o ordinatoria*.

2. Gli elementi costitutivi degli atti processuali. La forma

L'atto processuale mira alla realizzazione dello **scopo obiettivo** ad esso preventivamente assegnato nella dinamica processuale (ad es.: l'atto di citazione ha lo scopo di mettere il convenuto nella condizione di conoscere il contenuto della domanda).

Gli unici elementi rilevanti per la legge processuale vengono, dunque, ad essere quelli della *forma* e del *contenuto*.

Se l'atto processuale viene posto in essere nel rispetto dei requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge (o, per lo meno, nel rispetto dei **requisiti minimi** necessari per l'assolvimento della sua funzione), esso è in grado di raggiungere lo scopo cui è destinato e, di conseguenza, è un atto *valido* (art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.).

Il giudizio di validità dell'atto processuale dipende, pertanto, unicamente dall'*esito del controllo* sul rispetto delle forme, non richiedendosi invece alcun sindacato né sull'intenzione soggettiva dell'autore e sul processo di formazione della sua volontà né sulla funzione individuale (causa) concretamente attribuita all'atto.

3. La disciplina generale della forma degli atti processuali. Il principio della strumentalità delle forme o della congruità delle forme allo scopo

La disciplina della forma degli atti (art. 121 c.p.c.) è improntata ai principi di:

- **strumentalità delle forme** secondo cui l'atto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, deve avere *tutti e soltanto* i requisiti formali che siano effettivamente necessari per assolvere alla **funzione** cui è destinato nel processo;
- **sinteticità** introdotto nel processo civile dalla riforma attuata con D.Lgs. n. 149/2022.

► 3.1. Le regole sull'uso della lingua italiana, sull'udienza, sul processo verbale e sul contenuto minimo degli atti di parte

Il codice pone alcune regole con riguardo agli **atti in generale**:

1. è previsto l'**obbligo dell'uso della lingua italiana** con l'eventuale assistenza di un interprete per chi non conosce la lingua (art. 122 c.p.c.) o debba essere sentito un *sordo* o un *muto* (art. 124 c.p.c.);
2. le **udienze** possono svolgersi in presenza (art. 127 c.p.c.), oppure tramite collegamento audiovisivo (art. 127-bis c.p.c.) o a trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c.). Tali ultime due modalità sono consentite solo se non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero o dagli ausiliari del giudice. Le udienze pubbliche (art. 128 c.p.c.) possono svolgersi anche tramite collegamento audiovisivo;
3. il **processo verbale** è la forma di *documentazione scritta necessaria* per tutti gli atti del processo compiuti in forma *orale*, anche quando si tratti di atti posti in essere fuori dall'udienza (art. 126 c.p.c.);

4. la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto, salvo quanto disposto da norme specifico per ciascun atto, devono contenere il seguente **contenuto minimo**: l'ufficio giudiziario, le parti e il relativo codice fiscale, l'oggetto (*petitum*), le ragioni della domanda (*causa petendi*) e le conclusioni o l'istanza. Tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

► 3.2. I termini. La decadenza e le preclusioni

Il termine processuale può definirsi come il **periodo di tempo entro il quale deve essere (o prima della scadenza del quale non può essere) compiuto un atto processuale**.

A) Classificazioni

A seconda del criterio utilizzato, sono possibili diverse distinzioni dei termini processuali:

- avuto riguardo al **criterio funzionale**, può distinguersi tra **termini acceleratori** (o **finali**) e **termini dilatori**: si hanno i primi quando il legislatore prevede che l'atto processuale *deve* essere compiuto *entro* un certo tempo (ad. es. artt. 325 e 327 c.p.c.); si hanno i secondi quando il legislatore prevede che l'atto processuale non *può* essere compiuto se non *dopo* che sia trascorso un certo periodo di tempo (ad es. art. 163-bis c.p.c.);
- avuto riguardo agli **effetti della loro inosservanza**, può distinguersi tra **termini perentori** e **termini ordinatori**: i primi sono *improrogabili* (art. 153 c.p.c.) e la loro scadenza **automatica decadenza** dalla facoltà del compimento dell'atto processuale (ad es. art. 102, comma 2, c.p.c.); i secondi sono *modificabili* (art. 154 c.p.c.) e la loro inosservanza determina la decadenza dalla facoltà del compimento dell'atto in base alla **valutazione discrezionale** del giudice (ad es. art. 297, comma 4, c.p.c.).
- Avuto riguardo alla loro **origine**, può distinguersi tra termini **legali**, ossia previsti dalla legge, e termini **giudiziari**, stabiliti dal giudice nei soli casi in cui la legge lo permette espressamente (art. 152, comma 1, c.p.c.).

B) La decadenza e le preclusioni

La **decadenza** processuale può dunque essere definita come *l'estinzione di una facoltà processuale in conseguenza della scadenza del termine finale previsto per il suo esercizio e va rilevata d'ufficio*.

In alcuni casi, pur non essendo previsto un termine finale in senso proprio, è stabilito che l'atto processuale debba essere compiuto in un determinato momento o fase processuale: così, ad es., la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di **decadenza**, nella comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.). In questi casi si parla di **preclusione**, per indicare *l'estinzione della facoltà processuale in conseguenza del mancato compimento dell'atto nel momento per esso previsto dalla legge*.

C) La rimessione in termini

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.). Sull'istanza di rimessione il giudice decide previa deliberazione della verisimiglianza dei fatti allegati e ammissione, all'occorrenza, della prova dell'impedimento (art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.).

D) Il computo dei termini

La disciplina del computo dei termini è contenuta nell'art. 155 c.p.c.:

- per i termini a *mesi* o ad *anni* si osserva il calendario comune;
- per i termini a *giorni* o ad *ore* si escludono dal computo il giorno e l'ora iniziali (*dies a quo non computatur in termino*) mentre si computa il giorno o l'ora finale (*dies ad quem*);
- nel termine si computano anche i giorni *festivi* ma, se è festivo il giorno della scadenza, questa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
- la proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del *sabato*, ma resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

I termini qualificati dalla legge come **liberi** (ad es.: art. 163-*bis*, comma 1, c.p.c.) vanno computati escludendo il *dies a quo* e il *dies ad quem* e sono rispettati anche se l'ultimo giorno è festivo, non trovando applicazione, rispetto ad essi, la proroga sopra indicata.

E) La sospensione dei termini nel periodo feriale

Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 742/1969, come **modificato** dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 *con efficacia dall'anno 2015*, il decorso dei termini processuali è sospeso *di diritto dal 1° al 31 agosto* di ciascun anno (in precedenza la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre).

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di questo periodo.

L'art. 3 della stessa legge prevede, tuttavia, che l'art. 1 non si applica alle cause e ai procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 (oggi 409 e 442) del codice di procedura civile.

4. Il processo civile telematico (PCT)

Il processo civile telematico (PCT) è un progetto del Ministero della Giustizia per la realizzazione di un sistema informatico che possa automatizzare i flussi informativi e documentali tra i soggetti che operano nell'ambito del processo civile (parti, giudice, cancelleria). Le prime basi del PCT sono state poste con il **D.P.R. n. 123/2001** ("Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti"). L'introduzione del PCT, dunque, non va ad incidere sulla struttura processuale (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni, ecc.) ma riguarda essenzialmente i sistemi di scambio degli atti (ad es., la notificazione, l'iscrizione a ruolo, il processo verbale, la sentenza) perché l'attività telematica possa configurarsi, come precisato nella relazione di accompagnamento al citato regolamento, quale modalità alternativa, per le parti, a quella ordinaria su supporto cartaceo – oltre che in forza del principio generale di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. – in virtù della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali.

L'art. 2 d.P.R. n. 123/2001, aveva disposto, infatti, che gli atti del processo civile possono essere formati, comunicati e trasmessi attraverso documenti informatici.

■ Il quadro normativo fissato nel 2001 è stato in parte modificato ad opera del **d.l. n. 193/2009** che, in particolare, ha introdotto il concetto di comunicazione e notificazione telematica a mezzo posta elettronica certificata sia per il processo civile sia per il processo penale. La l. n. 69/2009 ha poi previsto che la trasmissione della procura alle liti debba necessariamente avvenire per via informatica e con sottoscrizione digitale (art. 83, terzo comma, c.p.c.).

■ Il rinnovamento del quadro normativo fissato nel 2001 è proseguito con il regolamento adottato con **D.M. 21 febbraio 2011, n. 44**, modificato dal D.M. 3 aprile 2013, n. 48, con cui sono state stabilite le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005). Si tratta di disposizioni molto importanti che disciplinano nel dettaglio l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nel processo, le attività di trasmissione degli atti informatici nonché i pagamenti telematici e i servizi che transitano dai punti di accesso.

■ **L'art. 16-*bis* del d.l. n.179/2012** (convertito in l. n. 228/2012), introdotto dalla l. n. 228/2012, reiteratamente modificato con i decreti legge n.90/2014 (convertito in l. n.114/2014), n. 132/2014 (convertito in l. n. 162/2014), n. 83/2015 (convertito in l. n. 132/2015.) e n. 59/2016 (convertito in l. n.119/2016.), ha previsto (art. 16-*bis*, co.1) che a decorrere dal **30 giugno 2014** nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, **il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite** (quindi non degli atti introduttivi ma di quelli ad essi successivi) ha luogo